

STUDIO GHIDINI, GIRINO &amp; ASSOCIATI

FERIRI DEL MESTIERE

## Sulle fatture scoperte anche l'Europa ha perso una grande occasione

**S**ervono in media 193 giorni per farsi pagare dalla Pubblica amministrazione (54 in più rispetto al 2011) secondo le stime Confartigianato nel 2012. E se così va lo Stato, i privati non sorridono, anzi piangono, spesso di conseguenza. Del resto, l'inadempimento è un virus ad alta propagazione: chi riceve in ritardo il pagamento dei propri crediti farà sempre più fatica a pagare i suoi debiti. In questo contesto, per la verità tutt'altro che roseo, un'importante occasione di intervento era rappresentata dalla Direttiva Ue 7/2011 sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (vale a dire dei contratti che contemplano la prestazione di beni e servizi tra imprese) cui il legislatore ha dato corso con il recente dlgs 192 del 9 novembre 2012, novellando la disciplina già dettata in materia dal dlgs 231 del 9 ottobre 2002.

Queste dunque le direttrici del rinnovato decreto 231: (I) termine di pagamento di 30 giorni dal ricevimen-

to fattura; (II) saggio di interessi di mora individuato nel tasso Bce + 8%; (III) diritto del creditore a un forfait di 40 euro (quanta grazia!) per le spese di recupero dell'insoluto, salva la prova del maggior danno. Le parti sono ammesse a derogare allo standard legale prevedendo termini di pagamento anche oltre i 60 giorni o una diversa commisurazione degli interessi di mora: il limite è dato dalla grave iniquità in danno del creditore, da valutarsi in base allo scostamento dalla prassi commerciale, alla natura del bene o servizio oggetto del contratto e all'esistenza di motivi oggettivi per la deroga. Oltre tale soglia, scatta la sanzione della nullità, rilevabile anche d'ufficio, e la sostituzione automatica con le corrispondenti previsioni del decreto. Si tratta, data l'ampiezza dei parametri di valutazione offerti dal legislatore, di un vero e proprio controllo giudiziale sul merito delle pattuizioni contrattuali: un controllo che assumerà una rilevanza sempre più centrale per

le imprese, visto che nella prassi termini di pagamento e interessi di mora sono ben distanti da quelli indicati dalla legge e dovranno essere recuperati in via negoziale, specificamente individuando nelle clausole gli elementi che giustificano la deroga alla disciplina del decreto. Il rischio, si noti, non si risolve nella nullità delle clausole gravemente inique: in base all'art. 9 della legge 192/1998 sulla subfornitura, applicabile a tutti i rapporti d'impresa, in caso di reiterate violazioni dei termini di cui al decreto 231 l'abuso di dipendenza economica si presume e l'Agcm è legittimata ad irrogare le sanzioni pecuniarie previste dalla disciplina antitrust, che contemplano importi sino al 10% del fatturato.

La disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2013. Forse si poteva (e si potrebbe) fare di più, considerato che l'art. 12 della Direttiva espressamente legittima gli Stati membri ad adottare disposizioni di maggior tutela del credito creditorio. Un approccio diverso, ad

esempio, poteva essere quello di conservare più l'autonomia contrattuale nella determinazione dei termini di pagamento in cambio dell'agevolazione del recupero dell'insoluto in sede processuale e, soprattutto, di esecuzione. In altre parole, rendere economicamente sconveniente il ritardo di pagamento per il debitore, oltre il semplice maturare degli interessi. Stante il dato normativo, occorrerà intervenire direttamente sul contratto, ad esempio prevedendo termini di decadenza per la verifica e la contestazione del fornito o individuando specificamente i documenti che integrano espresso riconoscimento del debito al fine di prevenire condotte dilatorie dei debitori. Tanto, naturalmente, calibrando con estrema attenzione tali interventi in relazione vuoi alla realistica disponibilità negoziale dei debitori, vuoi al rischio di incorrere in soluzioni eccessive (penali e interessi) che potrebbero implicare fenomeni opposti ma egualmente illeciti.

**Leonardo Gregorini**